

# Audizione. Commissione giustizia, 17 luglio 2018

Francesco Occhetto S.I.

Rivolgo a Lei presidente Ostellari il mio ringraziamento per avermi invitato, insieme ai membri Senatori della Commissione giustizia.

Il decreto legislativo, la parte che riguarda il n. 29 sul rapporto reo-vittima, segna una tappa importante per la civiltà giuridica. Siamo davanti a un modello di giustizia che è anzitutto culturale.

## Ci sono alcuni punti che lo qualificano:

1. **Anzitutto inquadra per la prima volta il tema a livello europeo**, dal primo atto del Consiglio d'Europa, la Raccomandazione 19 del 1999 e le direttive europee del Parlamento e del Consiglio dell'Ue del 2012 che l'ordinamento ha recepito nel 2015.

L'esperienza comparativa ci dice che il modello aiuta:

- a ridurre il conflitto tra le parti del reato, che anche le buone sentenze non risolvono, incluso il conflitto sociale che come sapete sta aumentando soprattutto nel campo del diritto civile.

- ad abbassare la recidiva perché questo modello lavora sulla dimensione culturale ed educativa e anche sul dopo scarcerazione, il 69% di recidiva dice che possiamo migliorare la rieducazione voluta dal 3° comma dell'art.27 Cost.

- a rimettere al centro dell'ordinamento il grande dimenticato dell'Ordinamento, la vittima con il suo dolore<sup>1</sup>.

2. **Il corpus di norme in esame crea uno spazio normativo autonomo e lascia meno spazio all'interpretazione** che in genere considera questo un modello buonista. Sappiamo invece che questo è un modello che punta sull'umanizzare la pena non a ridurla o a dare forme premiali.

**Ci dividiamo tra giustizialisti e permissivisti**, fino a quando la giustizia non ci tocca nella carne, da quel momento allora si ricerca ciò che è giusto per condannare il male attraverso una espiazione umana.

Rientrano perfettamente nelle due definizioni che la dottrina segue:

*Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, elaborati dalle Nazioni Unite, definisce il modello così: "La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles]".

---

<sup>1</sup> Ecco le **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL MODELLO**:

a) **Restitution**. Il ripristino della situazione antecedente il reato (danneggiamento seguito da riparazione) oppure nel pagamento di un ristoro.

b) **Community service order**. La seconda consiste in un'attività a vantaggio della vittima e della comunità locale (ad es. sinistro stradale colposo, seguito da servizio di accompagnamento a scuola per i bambini del quartiere e dei familiari della vittima).

c) **Programma di conciliazione vittima-autore**. La terza consiste in un protocollo disciplinato dalla legge, che prevede l'assistenza di un mediatore, la possibilità delle parti di esprimere i loro sentimenti rispetto all'evento, di comprendere le conseguenze del reato (aspetto relazionale-comunicativo della mediazione) e di studiare una negoziazione di riconciliazione (aspetto patrimoniale-giuridico della mediazione).

**IN ALTRI PAESI È GIÀ UN MODELLO POSSIBILE**

USA: protocollo istituzionale quale modello alternativo al processo;

REGNO UNITO: mediazione diretta tra vittima e reo (programma face to face);

GERMANIA: nel settore minorile e quale misura alternativa alla detenzione;

FRANCIA: mediazione sociale, cioè condotta da associazioni di settore;

OLANDA: è condotta dalla Polizia, specie per reati di violenza sessuale.

La definizione data dal Tavolo n. 13, gli Stati generali dell'Esecuzione penale: "La giustizia riparativa è una radice che nutre il modello classico di giustizia per umanizzare la pena e dare senso al dolore delle vittime, è l'insieme di azioni e percorsi che il reo svolge volontariamente, avendo egli contribuito in modo attivo e dialogico a definire il proprio impegno e avendo avuto qualche forma di incontro con le persone offese o la comunità".

**Cosa NON è giustizia riparativa:**

...non è negoziazione; non è risarcimento; non è prestare volontaria sociale nel carcere e fuori  
non è diventare collaboratori di giustizia non è il premio della messa alla prova o dell'applicazione delle misure alternative ecc. È un modello culturale che aiuta il modello classico...

Dove sposta il focus? Sulle domande di fondo:

- **Il modello della «giustizia retributiva»**, — al quale la legge garantisce due fondamentali principi: la certezza della pena e la sua proporzionalità alla gravità del danno causato — **risponde a tre interrogativi:** quale legge è stata infranta; chi l'ha infranta; quale punizione dare.

- **La giustizia riparativa** è invece un «prodotto culturale» in cui la pena viene stabilita rispondendo a tre domande: **chi è colui che soffre? Qual è la sofferenza? Chi ha bisogno di essere guarito?**

**3. La figura del mediatore emerge nella sua complessità e importanza, va preparato bene, sono importanti le competenze, le scuole che si formeranno intorno al tema e l'accompagnamento di training. Giuridicamente e umanamente solidi.**

Questo ve lo dico per esperienza: ho visto **persone "umanamente morte" ritornare in vita** grazie alla forza dell'incontro e della ricostruzione della relazione attraverso la figura del mediatore. Sono alcune vittime che mi hanno chiesto di scrivere il volume "La giustizia capovolta".

Nelle norme manca il lasciare tempo. È modello di giustizia adulto, molto forte e duro. Entrare nella profondità del dolore delle parti è scendere in uno spazio sacro molto complesso. Occorre molto tempo per non ricadere nella seconda vittimizzazione.

Ascoltare questo appello e rispondervi è responsabilità etica che **la filosofia del Novecento** esprime con queste parole: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che nasce l'appello all'altro, l'invocazione all'altro [...]. Soffrire non ha alcun senso, [...] ma la sofferenza per ridurre la sofferenza degli altri è la sola giustificazione della sofferenza, è la mia più grande dignità [...]. La compassione, cioè, etimologicamente, soffrire con l'altro, ha un senso etico. È la cosa che ha più senso nell'ordine normale dell'essere»<sup>2</sup>.

È noto. Il percorso si articola in alcuni fondamentali passaggi:

1. Il riconoscimento del reo della propria responsabilità davanti alla vittima e alla società.
2. L'incontro con la vittima.
3. L'intervento della società attraverso la responsabilità diretta e la figura del mediatore.
4. L'elaborazione della vittima della propria esperienza di dolore.
5. L'individuazione della riparazione che può essere la ricomposizione di un oggetto o di una relazione.

**4. I mediatori potrebbero non bastare se manca una bonifica culturale nei territori** e le università non potenziano i corsi su questo modello e l'aiuto del volontariato carcerario... la bonifica della terra macchiata va fatta insieme perché il frutto su quella terra non cresce per nessuno.

5. Le norme non lo possono includere, ma la radice del modello è antropologica e tocca le radici della vita e la capacità di distinguere il bene e il male, per potersi rileggere e rileggere ciò che è accaduto. **Qui dobbiamo capire per noi cosa significa.**

---

<sup>2</sup> E. LÉVINAS, *Une éthique de la souffrance*, in *Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, Autrement*, Paris, 1994, 133-135.

Per coscientizzare il male bisogna arrivare a vederlo interiormente. Lo prova la riforma di Kiran Bedi, che alla metà degli anni Novanta, nel carcere di Tihar a New Delhi — un carcere che conteneva circa 10.000 detenuti — ha ridotto la recidiva dal 70% al 10% attraverso la pratica della meditazione profonda. Dare la possibilità al reo di comprendere il proprio male è l'inizio per ogni incontro con il dolore delle vittime.

**Anche le carceri brasiliani dell'Apac insegnano lo stesso.**

Un gesuita austriaco dedica la sua opera sulla giustizia riparativa a Hans K., un ragazzo di 19 anni cui quando ritorna dal carcere minorile, dopo tre anni di detenzione, il suo villaggio di origine gli nega, come «furfante» e «galeotto», ogni riconciliazione. Si impicca per disperazione dopo sei settimane. Nella sua lettera di addio lascia scritto: «Perché gli uomini non perdonano mai!».

Alcuni dati:

La situazione intesa in senso stretto nelle carceri italiane rimane complessa: In 190 istituti penitenziari (195 istituti italiani), **58.285 detenuti ad aprile 2018, 19.800 stranieri.**

In attesa di primo giudizio sono circa 9.700 detenuti.

- Il tasso di recidiva in questi ultimi anni si aggira pari al 69%; questo significa che dei circa 1.000 detenuti che escono dalle carceri ogni giorno, circa 690 ritorneranno a delinquere.

38.000 agenti di custodia.

9.000 persone in carcerazione preventiva in attesa di giudizio.

Circa 724 detenuti sono in carcere con il 41 bis

I detenuti di alta sicurezza sono circa 9.000.

Costano quasi 200 euro al giorno 95 sono investiti investito per la rieducazione.

**29.000 scontano la pena non in carcere** 12.400 in affidamento ai servizi sociali